

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. SCODITTI Enrico - Presidente -  
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -  
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -  
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -  
Dott. PELLECCIA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso xxxx-2020 proposto da:

**SOCIETÀ DEBITRICE,**

- ricorrente -

**contro**

**SOCIETÀ CREDITRICE,**

- controricorrente -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. L'esposizione dei fatti di causa sarà circoscritta alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. La società **SOCIETÀ CREDITRICE**, in liquidazione, essendo munita di due titoli esecutivi giudiziali, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti della **SOCIETÀ DEBITRICE**, nelle forme dell'espropriazione mobiliare.

A tal fine il 26 luglio 2018 pignorò ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c. due autoveicoli di proprietà del debitore.

Successivamente la società creditrice propose istanza di vendita (18 giugno 2019); il giudice dell'esecuzione fissò a tal fine la comparizione delle parti per l'udienza del 4 novembre 2019, ed all'esito di tale udienza, in assenza del debitore esecutato, pronunciò l'ordinanza di vendita.

2. Avverso l'ordinanza di vendita la **SOCIETÀ DEBITRICE**, propose opposizione agli atti esecutivi, deducendone la nullità a causa d'un vizio di notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza.

Il giudice dell'esecuzione con ordinanza 14 novembre 2019 dichiarò "l'opposizione inammissibile in quanto tardiva".

3. Tale ultimo provvedimento è stato impugnato per cassazione dalla **SOCIETÀ DEBITRICE**, con ricorso fondato su un motivo.

La **SOCIETÀ CREDITRICE** ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 618 c.p.c., deducendo che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato tardiva l'opposizione senza fissare l'udienza di comparizione delle parti, e quindi in violazione del contraddittorio.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento privo di efficacia decisoria.

*Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Scoditti - Rel. Rossetti, del 03.08.2022 n. 24037*

È noto infatti che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, quand'anche dichiarata (illegittimamente) inammissibile l'opposizione, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111 Cost., comma 7, giacché priva del carattere della definitività (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25902 del 15/12/2016, Rv. 642321 - 01).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

A tal fine non posso condividersi i rilievi svolti dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c., ove si deduce che, essendo stato caducato nella sede opportuna il titolo esecutivo, sarebbe cessata la materia del contendere.

Ciò per due motivi.

**2.1.** Il primo motivo è che la suddetta memoria risulta notificata alla **SOCIETÀ' CREDITRICE**, tardivamente (il 6.4.2012), vale a dire meno dei dieci giorni prima dell'adunanza camerale, prescritti dall'art. 380 bis c.p.c..

**2.2.** La seconda ragione è che in ogni caso questa Corte ha già stabilito che la caducazione del titolo esecutivo giudiziale, pur comportando, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., comma 2, la perdita di efficacia degli atti della relativa procedura di esecuzione, non fa venir meno - in difetto della rinuncia delle parti - l'interesse alla definizione in sede di cassazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi che con riguardo a quel titolo sia stata proposta (Sez. L, Sentenza n. 21323 del 11/10/2007, Rv. 599535 - 01). Pertanto il giudizio di opposizione all'esecuzione andrebbe comunque definito, anche in tal caso, esaminandone il merito al fine di applicare il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01).

#### **P.Q.M.**

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna la **SOCIETÀ DEBITRICE**, alla rifusione in favore della **SOCIETÀ' CREDITRICE**, in liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2022

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***